

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1118 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2021

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45 *quater*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, della medesima direttiva sono fattori di input per calcolare l'importo delle perdite da assorbire e l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Detti requisiti devono essere utilizzati dalle autorità di risoluzione per fissare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 45 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le entità soggette a risoluzione devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. Il gruppo soggetto a risoluzione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 *ter*, della direttiva 2014/59/UE, non sempre coincide con il gruppo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26, della medesima direttiva, in particolare quando detto gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale si applicano all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata. Detti requisiti, tuttavia, potrebbero non applicarsi all'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, in quanto il gruppo soggetto a risoluzione potrebbe non coincidere con il gruppo nella sua interezza. È pertanto necessario specificare una metodologia per stimare detti requisiti in tale situazione.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

